

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 65 DEL 17/01/2023

Servizio Personale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, TURNO (ART. 23 E 24 DEL CCNL21.05.2018) E MAGGIORAZIONE ORARIA (ART.24 DEL CCNL 14/09/2000) RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'art.24 CCNL del 14/09/2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, così come integrato dal rinnovo del secondo biennio economico, art. 11 CCNL del 05/10/2001, stabilisce che:
- 1. "Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
- 2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
- 3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
- 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione 5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%;

Richiamato:

- l'art. 23 del C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018 che stabilisce:
- "1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
- 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.
- 3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
- a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
- c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
- d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;



- e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
- 4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
- 5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
- a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
- b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
- c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.
- 6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
- 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67."

- 1'art. 24 del CCNL funzioni locali 2016-2018 del 21/05/2018, stabilisce che:

- "1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
- 5. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
- 6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7 o dell'art. 38-bis, del CCNL del 14.09.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4";
- 7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art. 24 c. 1 del CCNL 14/09/2000;

Considerato che per ogni giorno di malattia si effettua una decurtazione pari all'importo mensile dell'indennità divisa per 26;

Viste le comunicazioni, acquisite agli atti, dei Dirigenti dei Settori interessati, indicanti i nominativi dei dipendenti ed il numero delle ore, per le quali gli stessi hanno diritto alla corresponsione delle indennità di turno, previste dall'art. 23 CCNL Funzioni Locali 2016/2018, riferite al mese di **dicembre** 2022;

Viste le comunicazioni, acquisite agli atti, dei Dirigenti dei Settori interessati con cui sono stati inviati i prospetti riferiti al mese dicembre 2022, con l'indicazione dei nominativi dei dipendenti, a cui corrispondere l'indennità di reperibilità;

Viste le comunicazioni, acquisite agli atti, dei Dirigenti dei Settori interessati, indicanti i nominativi dei dipendenti ed il numero delle ore, per le quali gli stessi hanno diritto alla corresponsione delle indennità previste dall'art. 24 CCNL del 14/09/2000 e dal comma 7 dell'art. 24 CCNL Funzioni Locali 2016/2018, riferite al mese di dicembre 2022;



Considerato che compete ai Dirigenti la responsabilità della gestione delle risorse umane e finanziarie ad essi affidate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 4, del D. Lgs. n°165/2001 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di liquidare al personale avente diritto il compenso per indennità di turno e di reperibilità, ai sensi art. 23 CCNL Funzioni Locali 2016/2018 e dell'art. 24 CCNL del 14/09/2000, dal comma 7 dell'art. 24, relativo al mese di dicembre 2022, come da prospetti presso il Servizio Stipendi;

Visto l'art. 151, co. 1, del d.lgs. 18 novembre 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti locali;

Richiamato il paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n°118/2011, relativo alla spesa del personale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29/08/2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso;

Richiamata, altresì, la Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 dell'11/03/2021 avente ad oggetto "Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018- Rimodulazione ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs n.267/2000";

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14/10/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2022 concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2022 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs . 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2022 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata dalla scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 1029 del 30.12.2022;



DETERMINA

che tutto quanto in premessa riportato è parte integrante del presente provvedimento.

- 1. Di liquidare e pagare ai dipendenti aventi diritto, così come richiesto dai Dirigenti dei Settori interessati le cui comunicazioni sono depositate agli atti d'ufficio, l'importo dovuto a titolo di turno, ai sensi dell'art.23 CCNL Funzioni Locali 2016/2018, l'indennità di reperibilità ai sensi dell'art.24 del predetto CCNL Funzioni Locali 2016/2018, nonché l'indennità di cui all'art. 4 CCNL Comparto Regione e Autonomie Locali del 14/09/2000, relativamente al mese di dicembre 2022, come da prospetti presso il Servizio Stipendi, per un totale comprensivo di oneri contributivi ed IRAP, di €. 24.564,11 imputando le seguenti somme ai relativi capitoli di spesa:
- €. 18.589,16 Competenze capitolo di spesa 58001, Codice Piano dei Conti integrato U.1.01.01.004, del Bilancio di previsione 2022/2024, Bilancio provvisorio 2023;
- €. 4.424,22 Oneri contributivi capitolo di spesa 51005, codice Piano dei Conti integrato U.1.01.02.01.001, del Bilancio di previsione 2022/2024, Bilancio provvisorio 2023;
- €. 1.550,73 IRAP capitolo di spesa 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, del Bilancio di previsione 2022/2024, Bilancio provvisorio 2023;
- 2. di trasmettere il presente Provvedimento al Servizio Programmazione Economico-Finanziario, per quanto di competenza;
- **3. di attestare** che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato, giusta ex-art. 6 bis della Legge n°241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità, di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Triennale Anticorruzione attualmente vigente;
- **4. di dare atto** che si procederà all'espletamento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n°33/2013, secondo le modalità previste per legge.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 65 DEL 17/01/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, TURNO (ART. 23 E 24 DEL CCNL21.05.2018) E MAGGIORAZIONE ORARIA (ART.24 DEL CCNL 14/09/2000) RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale

CIALDELLA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.albo.comune.andria.bt.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"